

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2007, n. 55

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è sostituito dal seguente:

“3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 104 della l.r. 28/2005

1. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 113 della l.r. 28/2005

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 28/2005, è sostituita dalla seguente:

“b) il titolo X del d.lgs 114/1998, fatti salvi l'articolo 28, comma 17 e l'articolo 30, comma 5.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 12 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.10.2007.

Testo aggiornato con:

- legge regionale 5 giugno 2007, n. 34, (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 giugno 2007, n. 17;

- legge regionale 12 novembre 2007, n. 55, (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 21 novembre 2007, n. 37.

AVVERTENZA

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte.

I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 12 novembre 2007.

Testo aggiornato della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

SOMMARIO

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI